



Berna, 30 dicembre 2020

Modifiche alla Convenzione di Basilea concernenti i rifiuti di plastica

Il 10 maggio 2019 sono stati adottati degli emendamenti alla Convenzione di Basilea concernenti i movimenti oltre frontiera di rifiuti di plastica. Tali modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

Modifiche alla Convenzione di Basilea

Allegato II, Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale:

- Viene aggiunto il codice Y48 (cfr. pag. 2 e segg.).

Allegato VIII, Elenco A:

- Viene aggiunto il codice A3210 (cfr. pag. 3 e segg.).

Allegato IX, Elenco B:

- Il codice B3010 è abrogato (cfr. pag. 4 e segg.).

- Viene aggiunto il codice B3011 (cfr. pag. 4 e segg.).

Conseguenze per l'importazione e l'esportazione di rifiuti in plastica

Quali rifiuti sono soggetti all'obbligo di notifica dal 1° gennaio 2021?

- Miscugli di diversi tipi di plastiche (codice Y48)
- Bottiglie e altri corpi cavi raccolti separatamente (codice Y48)
- Rifiuti di plastica mescolati con altri rifiuti come carta, metallo, legno ecc. (non elencati)
- Rifiuti di plastica contenenti sostanze pericolose (A3210)

Quali rifiuti possono essere esportati con la procedura verde dal 1° gennaio 2021?

- Rifiuti di plastica monovariata come i rifiuti derivanti dalla produzione di oggetti di plastica non contaminati da altri rifiuti (codice B3011)
- Bottiglie per bevande in PET raccolte separatamente (codice B3011)
- Rifiuti monovarietali di PVC (codice GH013) negli Stati membri dell'OCSE
- Nota:
 - Le importazioni di rifiuti di PVC in alcuni Paesi dell'OCSE sono soggette all'obbligo di notifica. L'esportatore deve chiedere all'autorità competente del Paese importatore quale procedura è applicata.
 - Il tipo esatto di plastica deve essere indicato nel campo 9 del modulo secondo l'allegato VII (Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti).

Per maggiori raggugli, non esitate a contattarci: waste@bafu.admin.ch

Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale

Viene aggiunto il codice Y48:

Y48^{1,2} Rifiuti di plastica, compresi i miscugli di tali rifiuti, ad eccezione di quelli seguenti:

- I rifiuti di plastica definiti pericolosi in virtù del paragrafo 1 a) dell'articolo 1³
- I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a essere riciclati⁴ in modo ecologicamente razionale e siano quasi esenti da contaminazione e da altri tipi di rifiuti⁵:
 - Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente⁶ da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti:
 - polietilene (PE)
 - polipropilene (PP)
 - polistirene (PS)
 - acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
 - polietilene tereftalato (PET)
 - policarbonati (PC)
 - polieteri (PC)
 - Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente⁷ da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti:
 - resine ureiche di formaldeide
 - resine fenoliche di formaldeide
 - resine melaminiche di formaldeide
 - resine epossidiche
 - resine alchidiche
 - Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente⁸ da uno dei polimeri fluorurati seguenti⁹:
 - perfluoroetilene/propilene (FEP)
 - perfluoroalcooli alcani:
 - Tetrafluoroetilene/perfluorvinilietere (PFA)
 - Tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilietere (MFA)
 - fluoruro di polivinile (PVF)
 - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), a condizione che ciascuno dei loro componenti sia destinato a essere riciclato separatamente¹⁰ e in modo ecologicamente razionale e sia quasi esente da contaminazione, e di altri tipi di rifiuti¹¹.

¹ Questa rubrica ha effetto dal 1° gen. 2021.

² Le Parti possono imporre requisiti più rigorosi in relazione con questa rubrica.

³ Cfr. la rubrica correlata A3210 dell'elenco A dell'all. VIII.

⁴ Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell'all. IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall'operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.

⁵ Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».

⁶ Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

⁷ Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

⁸ Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

⁹ Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo.

¹⁰ Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell'all. IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall'operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.

¹¹ Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».

Elenco A

Viene aggiunto il codice A3210:

A3210¹² Rifiuti di plastica, compresi miscugli di tali rifiuti, che contengono o che sono contaminati da componenti che figurano nell'allegato I in proporzione tale che presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III (cfr. le rubriche connesse Y48 di cui all'allegato II e B3011 dell'elenco B)

¹² Questa rubrica ha effetto dal 1° gen. 2021.

Elenco B

Alla voce B3010 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

B3010¹³ Rifiuti solidi in plastica

Viene aggiunto il codice B3011:

B3011¹⁴ Rifiuti di plastica (cfr. le rubriche connesse Y48 dell'allegato II e A3210 dell'elenco A):

- I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a essere riciclati¹⁵ in modo ecologicamente razionale e siano quasi incontaminati e da altri tipi di rifiuti¹⁶:
- Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente¹⁷ da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti:
 - polietilene (PE)
 - polipropilene (PP)
 - polistirene (PS)
 - acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
 - polietilene tereftalato (PET)
 - policarbonati (PC)
 - polieteri (PC)
- Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente¹⁸ da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti:
 - resine ureiche di formaldeide
 - resine fenoliche di formaldeide
 - resine melaminiche di formaldeide
 - resine epossidiche
 - resine alchidiche
- Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente¹⁹ da uno dei polimeri fluorurati seguenti²⁰:
 - perfluoroetilene/propilene (FEP)
 - perfluoroalcooli alcani:
 - Tetrafluoroetilene/perfluorvinilietere (PFA)
 - Tetrafluoroetilene/perfluormetilvinilietere (MFA)
 - fluoruro di polivinile (PVF)
 - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), a condizione che ciascuno dei loro componenti sia destinato a essere riciclato separatamente²¹ e in modo ecologicamente razionale e sia quasi esente da contaminazione, e di altri tipi di rifiuti²².

¹³ La rubrica B3010 è applicabile fino al 31 dic. 2020. La rubrica B3011 entra in vigore il 1° gen. 2021.

¹⁴ La rubrica B3010 è applicabile fino al 31 dic. 2020. La rubrica B3011 entra in vigore il 1° gen. 2021.

¹⁵ Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell'all. IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall'operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.

¹⁶ Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».

¹⁷ Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

¹⁸ Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

¹⁹ Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

²⁰ Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo.

²¹ Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell'all. IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall'operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.

²² Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».